

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. **41**

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **LUSSANA**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

pendente presso il Tribunale di Como
per il reato di diffamazione aggravata (n. 228/98 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso dal tribunale di Como (proc. 228/98RGNR).

Il procedimento trae origine da affermazioni rese dallo Sgarbi nella puntata della trasmissione « *Sgarbi quotidiani* » del 26 febbraio 1997. Nell'occasione, secondo quanto risulta dal capo d'imputazione, egli avrebbe affermato, con riferimento alla signora Stefania Ariosto: « *La signora è una truffatrice, ha preso una scultura falsa fatta in questo secolo e l'ha venduta come una scultura romana antica. Si chiama truffa* ». Per tali frasi Stefania Ariosto ha sporto querela nei confronti di Vittorio Sgarbi.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 2 luglio e del 18 settembre 2002. Pur regolarmente informato di tale esame, il deputato Sgarbi non ha offerto chiarimenti e delucidazioni sul fatto.

La relazione inizialmente svolta ha messo in luce l'assoluta similitudine del caso odierno con quello esaminato nella scorsa legislatura (Doc. IV-ter nn. 72 e 72/A) su cui la Camera aveva dichiarato l'insindacabilità. La deliberazione tuttavia è stata poi annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 420 del 2000. Sicché l'orientamento di una parte della Giunta si è manifestato nel senso della sindacabilità.

Nel contesto della discussione è tuttavia prevalso l'orientamento secondo cui le af-

fermazioni del collega Sgarbi traggono indubbiamente origine da fatti collegati col dibattito politico-parlamentare e dunque appaiono connessi all'esercizio delle funzioni parlamentari. La signora Ariosto — come è largamente noto — è una dei principali testimoni d'accusa nei processi milanesi nei confronti del deputato Cesare Previti, nei cui riguardi si è arrivati nel settembre 1997 a chiedere alla Camera — da parte della procura della Repubblica di Milano — l'autorizzazione della custodia cautelare in carcere. Al riguardo — pertanto — divengono doverose due osservazioni dirimenti: da un lato il ruolo e l'attendibilità di Stefania Ariosto sono stati argomento di largo dibattito parlamentare in occasione dell'esame della predetta richiesta di autorizzazione; dall'altro nella trasmissione del 26 febbraio 1997, la cui trascrizione la Giunta ha esaminato, il deputato Sgarbi intendeva svolgere proprio considerazioni in ordine a tale preciso profilo. Sicché il capo d'imputazione appare fuorviante laddove estrapola da un ragionamento più ampio parole, pronunciate sì, ma finalizzate a sostenere una tesi politica, rientrando nel diritto di critica che deve essere riconosciuto ai parlamentari.

Per tali motivi la Giunta a maggioranza propone all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Carolina LUSSANA, *relatore*.